

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi

Quantum 

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza

## Fattispecie

In occasione della sistemazione di pedane in legno da accatastarsi in pile all'interno di un capannone industriale non gli venivano messe a disposizione attrezzature adeguate per la realizzazione del compito affidato.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato     Pubblico     Cantiere     Ufficio  
 Fabbrica     Altro

## Principio di diritto

La Suprema Corte ha evidenziato che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n.16397).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 29.11.2017

## Note

La sentenza non riguarda un cantiere edile ma tratta un argomento, la responsabilità del lavoratore, che interessa comunque il mondo dell'edilizia.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**